

Ecco le novità introdotte dal Decreto del fare alla disciplina di gestione del debito. Maggiori garanzie al creditore

## Concordato preventivo, stop alle "riserve"

Il tribunale dovrà disporre obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell'impresa

di Luca Leone\*

Com'è noto, il decreto sviluppo 2012 ha notevolmente inciso nella disciplina del concordato preventivo nell'ottica di consentire all'imprenditore in crisi di accedere celermente alle tutele previste in suo favore. In virtù delle novità introdotte dal citato decreto, l'imprenditore in stato di crisi (art. 161, 6° comma, della legge fallimentare) poteva addirittura presentare una domanda di concordato preventivo "in bianco" o "con riserva", allegando unicamente i bilanci degli ul-

**Le novità dovrebbero scoraggiare gli imprenditori decotti dal tentare di "allungare il brodo" con il ricorso strumentale al concordato preventivo "in bianco"**

timi tre esercizi e riservandosi di presentare successivamente, entro un termine compreso tra 60 e 120 giorni, fissato dal giudice e prorogabile di non oltre 60 giorni, la proposta ai creditori, il piano concordatario, l'attestazione sulla veridicità dei dati aziendali e sulla fattibilità del piano nonché tutta la ulteriore documentazione prescritta dal secondo comma dell'art. 161. Nel breve lasso di tempo trascorso dall'entrata in vigore della nuova normativa (un anno appena), che ha come obiettivo evidente quello di evitare dichiarazioni di fallimento inutili, si è osservato, tuttavia, un massiccio ricorso, da parte di molti imprenditori irrimediabilmente decotti, all'istituto del concordato preventivo "in bianco" al solo e unico fine di "prendere tempo" e inibire le azioni esecutive individuali, ritardando il più possibile l'inevitabile dichiarazione di fallimento.

L'art. 168 della legge fallimentare, difatti, fa divieto ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio del debitore dalla data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese. Nel tentativo di porre rimedio all'abuso di domande di concor-



Sopra l'avvocato Luca Leone

dato preventivo "con riserva", dunque, il governo è intervenuto introducendo con l'art. 61 del Decreto del fare alcune modifiche all'articolo 161 della legge fallimentare.

In primo luogo è stato previsto l'obbligo per l'imprenditore di depositare, unitamente al ricorso contenente la domanda di concordato, oltre ai bilanci degli ultimi tre esercizi, anche l'elenco nominativo dei creditori con l'in-

dicazione dei rispettivi crediti all'evidente fine di poter avere sin da subito un'idea circa l'ordine di grandezza del passivo. Al tribunale, poi, viene ora attribuita la facoltà di anticipare già con il decreto con cui assegna il termine entro il quale il debitore deve depositare la proposta, il piano concordatario e gli ulteriori documenti, la nomina del commissario giudiziale il quale potrà così esaminare sin da subito le scritture contabili dell'impresa e vigilare sulla condotta del debitore al fine di accertare l'eventuale sussistenza di fatti che rendano improcedibile la domanda ai sensi dell'art. 173 L.F. (se il debitore ha occultato o dissimulato parte dell'attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o più crediti, esposto passività insussistenti o commesso altri atti di frode).

Al commissario giudiziale, se nominato anticipatamente, il tribunale dovrà, inoltre, chiedere di esprimere il proprio parere sugli atti urgenti di straordinaria amministrazione che il debitore ha la possibilità di compiere previa autorizzazione del tribunale. Ma le novità più rilevanti introdotte dal Decreto del fare riguardano gli obblighi informativi periodici a carico del debitore. Il

tribunale, difatti, deve ora disporre obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell'impresa e all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, che il debitore deve assolvere, con periodicità almeno mensile, e sotto la vigilanza del commissario giudiziale se nominato, sino alla scadenza del termine fissato per il deposito della proposta e del piano concordatario, la cui inosservanza comporta l'inammissibilità della domanda.

In ogni caso, se risulta che l'attività compiuta dal debitore è manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e del piano, il tribunale, anche d'ufficio, sentito il debitore e il commissario giudiziale se nominato, abbrevia il termine fissato per il deposito degli stessi.

Le novità introdotte con il Decreto del fare, dunque, dovrebbero essere idonee a scoraggiare gli imprenditori oramai irrimediabilmente decotti dal tentare di "allungare il brodo" con il ricorso strumentale al concordato preventivo "in bianco" per procrastinare l'inesorabile dichiarazione di fallimento.

\* Studio Agale Leone, Roma